

Legge regionale 19 giugno 1985 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

**Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.**

**Art. 9**

*Integrazione della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74: << Provvidenze a favore degli Enti fieristiciche operano nella regione Friuli - Venezia Giulia >>*

Nella legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, dopo l' articolo 2 e prima dell' articolo 3, è inserito il seguente articolo:

**<< Art. 2 bis**

I finanziamenti e contributi straordinari di cui alla lettera a) dell' articolo 1 possono essere concessi agli Enti indicati al precedente articolo 2 anche per l' attuazione di programmi comprendenti l' esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione su impianti, immobili ed attrezzature anche se posseduti ovvero detenuti dagli Enti medesimi sulla base di apposita convenzione stipulata con il proprietario. >>.